

REGIONE PIEMONTE BU12S1 26/03/2026

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 18 marzo 2026, n. 73

ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI REGIONALE E

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE. (MAP/FL/AR)

Documento allegato



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 73/2026 - Cl.
03/06/03/4/2026A/CR

Oggetto ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI REGIONALE E
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE. (MAP/FL/AR)

Seduta n. 11

L'anno 2026, il giorno 18 marzo alle ore 13.57 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI REGIONALE E APPROVAZIONE
DEL DISCIPLINARE. (MAP/FL/AR)

Premesso che:

· ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della Linea Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si prevedeva la formazione e la gestione di elenchi di operatori economici per gli affidamenti di importo inferiore a euro 150.000,00 per i lavori e inferiore alle soglie stabilite dal Regolamento comunitario per forniture e servizi;

- il Consiglio regionale del Piemonte, con DUP n. 148/2018, ha istituito tale elenco di operatori economici, nominato Albo dei fornitori del Consiglio regionale e approvato il relativo disciplinare di utilizzo;
- in data 31 marzo 2023 è stato pubblicato il d.lgs. 31.03.2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge delega n. 78/2022, sostituendosi al d.lgs. 50/2016;
- in data 31 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 209/2023 contenente "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Atteso che a seguito delle modifiche legislative intervenute risulta necessaria l'istituzione di un nuovo Albo degli operatori economici per il Consiglio regionale del Piemonte in conformità a quanto predisposto dall'Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché a quanto disposto dall'articolo 50, commi 2 e 3 del medesimo Codice;

Atteso altresì che il disciplinare dell'Albo fornitori, è stato redatto in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si è reso necessario aggiornare le classi di importo e le categorie merceologiche dell'Albo dei fornitori del Consiglio regionale e le classi di importo economico cui gli operatori economici possono iscriversi;

Valutato che l'approvazione e le successive modifiche delle classi di importo e delle categorie merceologiche saranno approvate con provvedimento del Responsabile della Direzione "Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia";

Ritenuto che gli adempimenti relativi alla istituzione e alla gestione del nuovo Albo fornitori siano di competenza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia;

Ritenuto altresì che i provvedimenti di abilitazione, sospensione e cancellazione all'Albo sono adottati dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia nella sua qualità di Responsabile dell'Albo;

Considerato che l'approvazione del nuovo Albo fornitori e relativo Disciplinare comporta la necessità di dichiarare inefficace la DUP n. 148/2018 e relativo allegato;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale 2026/2028, approvato con DUP n. 23/2026, e nello specifico le Misure per la prevenzione della corruzione e misure di trasparenza - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, in cui si evidenzia la necessità di dismettere l'attuale applicativo gestionale dell'Albo fornitori in quanto obsoleto;

Dato atto che è stata noleggiata, per una durata di 48 mesi a partire da gennaio 2026, la piattaforma di negoziazione online Traspare per la gestione congiunta delle procedure di gara e dell'Albo fornitori;

Dato altresì atto che è stata stipulata una convenzione con la Città Metropolitana di Torino, con decorrenza dal 17/11/2025 e valida fino al 31/12/2026, con cui è stato messo a disposizione del Consiglio regionale del Piemonte l'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città metropolitana di Torino, con riferimento alle categorie di esecutori di lavori pubblici e di servizi di ingegneria e architettura;

Evidenziato che l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo fornitori sono regolati dai seguenti principi:

- Trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- Parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- Non discriminazione nella scelta degli operatori economici;
- Rotazione;
- Proporzionalità;
- Economicità;
- Efficacia;
- Tempestività;
- Tutela della concorrenza e accesso al mercato;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- Risultato e fiducia;

Considerato che l'Albo dei fornitori del Consiglio regionale del Piemonte sarà costituito con le modalità elencate nel disciplinare relativo alla formazione e alla gestione di un elenco degli operatori economici per il Consiglio regionale del Piemonte, che si allega al presente provvedimento, unitamente al modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, per

formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le disposizioni operative contenute nel predetto disciplinare fanno riferimento ai requisiti generali di cui agli articoli 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 che gli operatori economici dovranno possedere, alle classi di importo in cui l'elenco sarà suddiviso, ai requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, nonché alle generali misure preventive della corruzione in senso lato della tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 legge 136/2010, del divieto di *revolving doors* ex art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001, dell'adesione al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nonché dei patti di integrità ex art. 1 co.17 della legge n. 190/2012;

Atteso che:

- l'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è sempre consentita per tutta la durata di validità dell'Albo, ai sensi di quanto disposto dall'allegato II.1 al d. lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico attesterà il possesso dei requisiti generali mediante autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- l'operatore economico che intenderà iscriversi all'Albo dovrà accettare il patto di integrità di cui all'articolo 1, comma 17 della legge n. 190/2012;
- le operazioni di costituzione e gestione dell'elenco fornitori, anche nei rapporti con gli operatori economici, saranno effettuate con strumenti esclusivamente informatici;
- l'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;
- la stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
- nel caso in cui decorra il termine di novanta giorni senza che vi sia formale accettazione da parte del Consiglio regionale, la domanda di iscrizione all'Albo fornitori da parte di un operatore economico sarà automaticamente accettata dal Sistema;
- l'Albo fornitori regionale potrà essere condiviso con altri enti;

Dato atto, altresì, che l'elenco/Albo dei fornitori, non appena costituito, sarà pubblicato su apposita sezione del sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell'allegato II.1 al d. lgs. n. 36/2023;

D E L I B E R A

1. di istituire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, l'Albo fornitori regionale, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3. del d.lgs. n. 36/2023 e l'allegato II.1 a tale decreto, che sarà disponibile sulla piattaforma Traspare;

2. di approvare, per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- l'**Allegato** avente ad oggetto il "Disciplinare dell'Albo fornitori regionale", contenente in appendice l'allegato 1 - "Modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo fornitori regionale";

3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, a far data dall'approvazione della presente deliberazione, la cessazione degli effetti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 148/2018 e del relativo Disciplinare allegato;

4. di dare atto che l'Albo fornitori regionale, non appena costituito, sarà pubblicato su apposita sezione del sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte;

5. di incaricare la Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia di porre in essere gli adempimenti necessari alla costituzione e gestione dell'Albo fornitori regionale, previa selezione degli operatori economici da inserire nell'elenco medesimo;

6. di dare atto che:

- l'elenco e l'eventuale modificazione delle classi di importo e delle categorie merceologiche di iscrizione saranno approvate con provvedimento del Responsabile della Direzione "Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia";

- i provvedimenti di abilitazione, sospensione e cancellazione all'Albo sono adottati dal Responsabile della Direzione "Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia" nella sua qualità di Responsabile dell'Albo.

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia

DISCIPLINARE DELL'ALBO FORNITORI
REGIONALE

Art. 1 - Premesse

Il presente documento disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori regionale (di seguito Albo), definendone criteri, modalità di iscrizione, requisiti di ammissione e procedure di utilizzo.

Attraverso l'istituzione dell'Albo, l'Ente si è dotato di uno strumento operativo volto alla selezione di operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire efficacia, economicità, trasparenza e correttezza nelle procedure di approvvigionamento.

L'Albo istituito ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, rotazione e pubblicità nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, garantisce in particolare i seguenti requisiti:

- Trasparenza: l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avviene secondo criteri oggettivi e predeterminati, anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e algoritmi di selezione;
- Aggiornamento: è prevista la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione e di validità delle dichiarazioni rese;
- Apertura: l'Albo è aperto in modo permanente e consente la presentazione di nuove istanze di iscrizione per tutta la durata della sua validità.

Il servizio Albo fornitori è erogato attraverso la piattaforma Traspare, raggiungibile tramite l'apposita sezione sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 2 - Campo di applicazione e finalità di utilizzo dell'Albo Fornitori

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Gli adempimenti relativi alla istituzione e alla gestione dell'Albo sono di competenza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia.

I provvedimenti di abilitazione, sospensione e cancellazione all'Albo sono adottati dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia nella sua qualità di Responsabile dell'Albo.

L'istituzione dell'Albo e le sue vicende attuative non vincolano in nessun caso il Consiglio regionale del Piemonte e non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione, né parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito degli iscritti. Il Consiglio regionale rimane pertanto impegnato unicamente a seguito di adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il Consiglio regionale, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale si riserva, quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o il numero dei fornitori non sia adeguato, di invitare ulteriori operatori economici ritenuti idonei seppur non iscritti all'Albo.

Ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte, l'Albo fornitori risulta essere lo strumento prioritario nell'individuazione dei potenziali operatori economici cui ricorrere nella fase dell'indagine di mercato nell'ambito delle procedure previste dal codice dei contratti. Il Consiglio regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di invitare alle singole procedure operatori non iscritti all'Albo, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 3 - Struttura dell'Albo - Categorie di specializzazione e classi di importo

Gli operatori economici e i professionisti si possono iscrivere in sezioni separate e dedicate rispettivamente a lavori, servizi, forniture, suddivise a loro volta in classi di importo e in categorie merceologiche.

L'iscrizione all'Albo fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli operatori economici interessati, secondo le modalità descritte nelle "Note operative - iscrizione all'Albo Fornitori" disponibili sulla Piattaforma Traspare.

Al fine di consentire la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara, la piattaforma dell'Albo fornitori mette a disposizione un algoritmo per individuare gli operatori iscritti alla categoria e alla classe di importo di interesse. In particolare, l'algoritmo prevede che, previa indicazione da parte del Consiglio regionale del numero di operatori economici da estrarre, la piattaforma proceda alla generazione automatica di numeri casuali e al relativo abbinamento agli operatori iscritti.

Si precisa che il presente Albo potrà essere condiviso con altri enti.

L'elenco delle categorie e delle classi di importo dell'albo fornitori saranno approvati, ed eventualmente modificate, con determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo fornitori gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi compatibilmente con le categorie di specializzazione individuate al precedente art. 3 del presente Disciplinare.

Sono dunque ammessi a presentare l'istanza di iscrizione gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale che, con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestano di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

Gli operatori economici che formalizzano istanza di iscrizione devono inoltre dichiarare, se necessario per la/e categoria/e prescelta/e, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali come precisati negli articoli che seguono.

Gli operatori economici che eseguono attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti devono altresì possedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006.

Con l'iscrizione all'Albo, per quanto di pertinenza, l'operatore economico accetta incondizionatamente le generali misure preventive della corruzione in senso lato della tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, del divieto di revolving doors di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte" (approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - "Atti generali), dei patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge 190/2012, pubblicati nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, nonché il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente disciplinare.

In conformità a quanto previsto dall'art. 57 e dall'art. 102 del Codice, ciascun operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo assume anche i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I.01 del Codice, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ogni operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo si impegna inoltre a:

- accettare senza condizioni e riserva alcuna le norme contenute nel presente atto;
- garantire la disponibilità a dare immediato avvio all'esecuzioni dei lavori, delle forniture e delle prestazioni in genere anche nelle more della stipula del relativo contratto;
- assumere affidamenti in somma o estrema urgenza e, in generale, ad avviare l'esecuzione della prestazione affidata entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione da parte del soggetto attuatore e, se necessario, anche immediatamente.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo le istruzioni presenti nell'apposita sezione della piattaforma Traspare.

Il Consiglio regionale del Piemonte è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni trasmesse dagli Operatori economici.

Art. 5 - Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, gli operatori economici dovranno garantire il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e dei requisiti specifici di seguito specificati.

A - Requisiti di idoneità professionale (LAVORI, FORNITURE E SERVIZI)

Per l'iscrizione e per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi l'operatore economico richiedente, ad eccezione delle associazioni, dovrà possedere l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B - Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (LAVORI)

Per l'iscrizione e per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo superiore a euro 150.000,00 le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati.

L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12 del Codice. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al

presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

B1 - Requisiti per i lavori fino a euro 150.000,00

Per l'iscrizione e per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo inferiore o pari ad euro 150.000,00 è richiesta una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo contenente i requisiti di cui all'articolo 28 dell'allegato II.12 del Codice che si riportano di seguito:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda non inferiore alla classe di importo e per ciascuna delle categorie per cui si presenta la richiesta di iscrizione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

C - Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (FORNITURE E SERVIZI)

Fatturato globale

Il fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni, precedenti a quello di iscrizione, deve essere almeno pari al 120 per cento della classe di importo (intesa come valore massimo) per l'iscrizione richieste nelle varie categorie.

Per i soggetti di cui all'art. 67, comma 3 del Codice si stabilisce espressamente che i requisiti generali prescritti ai fini dell'affidamento siano attestati, oltre che dal consorzio stabile, altresì dalle consorziate esecutrici indicate in gara e dalle esecutrici che prestano i requisiti.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

D - Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale (FORNITURE E SERVIZI)

Forniture/Servizi analoghi

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo fornitori devono aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, contratti di servizi e forniture di categoria analoga per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari al valore della classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

A titolo esemplificativo, qualora si chieda l'iscrizione per classe II (da euro 5.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00) della categoria Forniture o Servizi, occorre dichiarare di aver svolto servizi analoghi alla categoria per almeno euro 40.000,00.

Per i soggetti di cui all'art. 67, comma 3 del Codice si stabilisce espressamente che i requisiti generali

prescritti ai fini dell'affidamento siano attestati, oltre che dal consorzio stabile, altresì dalle consorziate esecutrici indicate in gara e dalle esecutrici che prestano i requisiti.

I requisiti di cui alle lettere C e D non sono richiesti per gli operatori economici che richiedono l'iscrizione alla Classe 1 (fino ad euro 5.000,00), assumendo a titolo di qualificazione l'iscrizione presso la CCIAA di competenza o registro equivalente, unitamente alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale

5.1 Controlli sui requisiti autodichiarati

L'Amministrazione controlla le autodichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di iscrizione all'albo, secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Il controllo dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'albo fornitori regionale sarà effettuato dall'Amministrazione annualmente e a campione, in misura non inferiore al 10 per cento del totale degli operatori economici abilitati nell'anno precedente, con un minimo di almeno una verifica all'anno.

Il controllo di tali requisiti sarà altresì effettuato in sede di aggiudicazione, a carico degli aggiudicatari delle procedure dell'Ente.

Ai fini dell'individuazione del campione, l'estrazione delle dichiarazioni sarà svolta mediante sorteggio con le modalità stabilite in sede di controllo utilizzando un generatore di numeri casuale o gli strumenti eventualmente offerti dalla piattaforma.

Qualora venga estratto un operatore già verificato nell'anno in corso, si procederà con una nuova estrazione e così via fino ad individuare un operatore mai verificato.

L'esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza dell'operatore economico nell'Albo.

Qualora emerga la presenza di cause ostative alla permanenza dell'iscrizione, sarà instaurato un contraddittorio con l'operatore economico interessato, assegnando un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti e presentare eventuali osservazioni.

Nel caso in cui sia definitivamente accertata la sussistenza di cause ostative o di carichi pendenti, si procederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo fornitori secondo le modalità previste dal successivo art. 8 del presente disciplinare.

In caso di condivisione dell'Albo fornitori con altre Amministrazioni, si precisa che i controlli previsti dal presente articolo dovranno essere svolti dall'Amministrazione che riceve l'istanza di iscrizione da parte dell'operatore economico.

Art. 6 - Documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

Per l'iscrizione all'Albo si richiede la compilazione della domanda di iscrizione online sulla Piattaforma Traspare raggiungibile dall'apposita sezione del sito del Consiglio regionale del

Piemonte, seguendo le istruzioni descritte nelle “Note operative - iscrizione all’Albo Fornitori” disponibili sulla Piattaforma Traspare.

Tutti gli operatori economici dovranno allegare alla domanda di iscrizione copia di un documento del Legale Rappresentante.

Le associazioni dovranno allegare copia dell’atto costitutivo dell’associazione.

I professionisti dovranno allegare un proprio Curriculum Vitae in formato europeo.

Per le seguenti categorie riferite al Macroambito “Lavori” è inoltre necessario allegare i seguenti documenti:

- fino a euro 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità (se posseduta) o autocertificazione possesso requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 - obbligatoria;
- oltre euro 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l’iscrizione, in ragione della classifica posseduta - obbligatoria

Il possesso dei requisiti generali, nonché di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali individuati dal presente disciplinare come obbligatori dovrà essere attestato mediante la compilazione del “Modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Fornitori regionale” allegato n. 1 al presente disciplinare. Tale modello dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione online (nella sezione “Documenti”), una volta firmato digitalmente e debitamente compilato.

A fini della stipulazione del contratto per ogni singolo affidamento, sarà cura del relativo Responsabile unico di progetto procedere ai controlli e verifiche ai sensi di legge, eventualmente mediante controlli a campione.

Art. 7 – Modalità e durata dell’iscrizione

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è sempre consentita per tutta la durata di validità dell’albo, che risulta aperto in modo permanente per la presentazione di nuove istanze.

Il Consiglio regionale procede, nell’ordine cronologico di acquisizione a sistema, alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse complete degli allegati previsti, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Si precisa che, decorso il termine di novanta giorni senza che vi sia formale accettazione da parte del Consiglio regionale, la domanda di iscrizione sarà automaticamente accettata dal Sistema.

Qualora fosse necessario acquisire chiarimenti riguardanti i documenti forniti dall’operatore

economico in sede di domanda di iscrizione all'Albo fornitori, il Consiglio regionale invierà le opportune richieste di delucidazioni, senza modifiche dei termini procedurali; l'operatore economico è tenuto a rispondere nei termini, non superiori a dieci giorni, indicati nella comunicazione.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, il Consiglio regionale comunicherà i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90. Successivamente al ricevimento della comunicazione, l'operatore economico interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 241/90.

La durata di iscrizione dell'Albo Fornitori è legata alla scadenza della documentazione prodotta dall'Operatore economico. Alla scadenza della propria iscrizione, l'operatore economico dovrà revisionare la propria abilitazione, allegando la documentazione aggiornata prevista dall'Ente.

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo saranno, di norma, continui, abilitando i nuovi operatori economici che presenteranno la domanda di iscrizione, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

L'operatore economico può variare, comunque, i suoi dati e rinviare la richiesta di iscrizione in qualsiasi momento.

L'operatore economico iscritto è altresì obbligato ad aggiornare le variazioni che sono intervenute nella struttura societaria e/o nella produzione e/o nella commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Consiglio regionale è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

L'operatore economico si impegna pertanto a mantenere aggiornati tutti i dati inerenti all'iscrizione all'Albo Fornitori e, in caso di perdita dei requisiti di iscrizione a una determinata classe, dovrà presentare richiesta di cancellazione.

Con le medesime modalità di cui sopra, l'operatore economico che vuole iscriversi a una classe superiore a quella di appartenenza deve produrre la documentazione necessaria alla classe superiore.

La documentazione relativa alla gestione dell'Albo Fornitori regionale è presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 8 – Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione dell'iscrizione all'Albo fornitori

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Nel caso in cui il Consiglio regionale accerti il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni riguardanti gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori, il Responsabile dell'Albo comunica all'operatore economico l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo fornitori:

- gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;
- sopravvenuta incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed infedele esecuzione di precedenti prestazioni con il Consiglio regionale;
- motivi di esclusione elencati dagli artt. da 94 a 98 del Codice ovvero la violazione accertata dei successivi artt. 10, 11, 12, 13 del presente Disciplinare;
- mancato possesso dei requisiti speciali;
- decadenza dell'iscrizione all'Albo camerale o la revoca della stessa;
- decadenza dell'iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza;
- diniego ingiustificato all'esecuzione dell'intervento;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- cessazione attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Disciplinare se non sussistono i requisiti per il mantenimento in Albo dell'operatore economico;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare, delle variazioni da parte del fornitore;
- richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo.

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 241/90, la durata del procedimento di cancellazione è di giorni 30 (trenta). Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, tale termine potrà essere sospeso per una sola volta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'operatore economico destinatario della comunicazione potrà presentare memorie scritte e documenti, entro il termine indicato dall'amministrazione; quest'ultima sarà tenuta a valutare la documentazione presentata ove risulti pertinente all'oggetto del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 241/90, nelle more della decorrenza dei termini di tale procedimento, l'operatore economico destinatario del procedimento è sospeso dall'iscrizione.

Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente disciplinare. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., i soggetti devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate all'art. 3 della medesima legge ed a tal fine si impegnano a comunicare, prima dell'avvio delle attività contrattuali, qualora affidatari di lavori, servizi e forniture, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale dedicato alle commesse pubbliche in via esclusiva o non esclusiva.

Il Consiglio regionale si riserva di risolvere qualsiasi contratto in cui la transazione sia eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 o, comunque, in contrasto con quanto previsto dalla citata legge 136/2010.

Art. 11 - Pantouflage

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "pantouflage-revolving doors") gli operatori economici dovranno dichiarare all'atto dell'eventuale stipulazione del contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche

Amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo al loro rapporto.

Art. 12 - Patti di integrità

Per poter essere invitati alle procedure di affidamento, gli operatori economici saranno vincolati all'accettazione e sottoscrizione del vigente "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte" pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto conseguenze ivi previste, fino alla risoluzione del rapporto.

Art. 13 - Codice di comportamento

Gli operatori economici saranno tenuti a dichiarare all'atto dell'eventuale stipulazione del contratto, di ben conoscere ed accettare le norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale" (disponibile all'indirizzo www.cr.piemonte.it sezione Amministrazione Trasparente - Trasparenza - Disposizioni Generali - Atti generali), approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, e che qualunque violazione alle suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto.

Art. 14 - Pubblicità.

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso e il presente Disciplinare verranno altresì pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

Art. 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Torino.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

ALLEGATO 1 “Modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori Regionale”

Allegato 1 al Disciplinare dell'albo fornitori regionale

OGGETTO: MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI REGIONALE

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____ nella qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____
con sede in _____ Via _____
con telefono n. _____
e-mail _____, PEC _____, con
codice fiscale/P. IVA _____, eventuale sede locale in _____
eventuale rappresentanza locale _____

con riferimento alla domanda di iscrizione all'Albo fornitori del Consiglio regionale del Piemonte per le **categorie e relative classi di importo** di forniture di beni, servizi e/o di lavori indicate in piattaforma;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

- ✓ di aver preso piena ed integrale conoscenza del disciplinare dell'Albo dei Fornitori del Consiglio regionale del Piemonte, compreso l'elenco delle categorie merceologiche di cui è costituito e di accettarne tutte le disposizioni in esso contenute;
- ✓ di possedere, salvo il caso delle associazioni, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- ✓ di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della stessa, ogni variazione dei dati indicati nella presente dichiarazione, prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dal suddetto elenco;
- ✓ che l'Impresa non rientra in cause di **esclusione automatica** di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

che l'Impresa non rientra in cause di **esclusione non automatica** di cui all'art. 95 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

oppure

che l'impresa, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ha adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le misure di self-cleaning oppure si impegna sin da ora a adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di iscrizione al presente albo;

- ✓ che l'Impresa non rientra in cause di esclusione di cui all'art. 98 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - ✓ di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - ✓ di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente;
 - ✓ il possesso dei **requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali** per l'iscrizione alle categorie e alle relative classi di importo di forniture di beni, servizi e/o di lavori, come indicato all'articolo 5 - "Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo" del Disciplinare;
 - ✓ di accettare il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte" pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" al seguente indirizzo: <https://www.cr.piemonte.it/cms/appalti-e-gare/patto-dintegrita> ;
 - ✓ di possedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d. lgs. 152/2006 (per gli operatori economici che eseguono attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti);
- ☐ che l'Impresa, per le attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, possiede l'iscrizione alla cosiddetta "white list" (**barrare nel caso di interesse**).

Sottoscrivendo il presente modulo l'operatore economico dichiara DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, nonché i dati presenti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2017/679, del D.Lgs. 196/2003 e dalle norme in materia di appalti pubblici.

Si rimanda all'informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, relativa al "Trattamento dei dati personali e dei dati relativi a condanne penali per appalti e stipulazione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi e realizzazione di opere" pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte al link <https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy>